

Trib. Livorno, 25/07/2014 – Est. Dott. Pastorelli

«Principio cardine del sistema processuale, ex art. 121 c.p.c., è quello di obbligatorietà delle forme legali, mentre il principio di libertà delle forme, pure ivi previsto, ha portata residuale, così che, in concreto, trova applicazione solo in casi o per modalità marginali.

La normativa regolamentare in materia di processo civile telematico prevede che l'atto processuale sia in formato pdf testo, non essendo ammessa la scansione di immagini, ma non prevede alcuna sanzione di nullità in caso di mancato rispetto di tale onere formale.

Ne consegue che la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini, non può essere dichiarato nullo per contrarietà agli oneri formali di cui sopra.

Tuttavia, considerando che il rispetto delle regole tecniche ha infatti lo scopo di rendere gli atti processuali immediatamente intelligibili e navigabili a tutti gli attori del processo, senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi e/o senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, ne deriva che l'atto depositato in formato pdf immagine non può essere considerato idoneo a raggiungere lo scopo e, dunque, va dichiarato nullo ex art 156 comma 2° c.p.c.

Nel caso di specie, inoltre, neppure può trovare applicazione l'art. 162 c. p.c. secondo il quale «il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende». L'applicazione di tale norma, infatti, non ha senso in un procedimento, quale quello monitorio, nel quale l'attività che il difensore dovrebbe compiere per rinnovare l'atto nullo è del tutto identica a quella che lo stesso dovrebbe compiere riproponendo autonomo ricorso. Egli, dunque, non ha alcun interesse ad ottenere tale rinnovazione.» (Massima non ufficiale)

IN FATTO

- omissis -

letto il ricorso per 1a concessione di decreto ingiuntivo depositato da *omissis*

OSSERVA

L'avv. *omissis*, quale difensore di *omissis*, ha depositato, in data 21.7.2014, telematicamente, ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo ingiungersi alla *omissis* il pagamento della somma di Euro 6.480,05.

Il cancelliere ha iscritto il ricorso al RG dell'anno 21114 con il n. XXXX ed il fascicolo è stato assegnato, con assegnazione automatica, allo scrivente, avendo l'intestato ufficio, con recente variazione tabellare, previsto la assegnazione automatica di tutti i fascicoli.

Il ricorso introduttivo è un file formato pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini (avendo, evidentemente, il legale redatto l'atto, stampato lo stesso, fatto sottoscrivere, con sottoscrizione autografa, la procura a margine dalla ricorrente, autenticato la stessa, sempre con sottoscrizione autografa, sottoscritto con firma

autografa il medesimo, e poi scannerizzato l'atto e sottoscritto il file digitale così ottenuto con firma digitale).

Tale modalità di redazione dell'atto digitale non rispetta la normativa vigente; Stabilisce infatti Part. 16 comma 4* della legge 179/2012 che:

a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...

Stabilisce l'art. 4 comma 1° del D.L. 193/2009, convertito nella legge 24/2010, che:

con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1938, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 52, e successive modificazioni...

Stabilisce l'art. 11 comma 1° del DM 44/2011 che:

"L'atto del processo in forma di documento informatico e privo di elementi attivi ed è redatte nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

Stabilisce infatti l'art. 12, comma 1, del Provvedimento 16 aprile 21114 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicate nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30.4.2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) che:

"L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) e

corredate da un file in formate XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata."

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, non sussiste nessun dubbio che il ricorso redatto dall'Avv. *omissis* e depositato telematicamente non rispetti la normativa vigente. Lo stesso infatti non è stato redatto rispettando le regole di dettaglio emanate nel provvedimento sopra richiamato del 16.4.2131 4, emanato in attuazione dell'art. 34 del DM 4412011, il rispetto delle quali è imposto dalle norme primarie di cui all'art. 4 del menzionato decreto legge e dall'art. 16 della l. 179/2012.

Ciò detto, occorre domandarsi quali siano le conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle suddette regole tecniche (per un primo precedente specifico cfr. Trib. Roma 13/7/2014, estensore dott. Renato Castaldo).

Stabilisce l'art. 121 c.p.c.: "Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo".

Tale norma ha dunque codificato, come principio cardine del sistema processuale, il principio di obbligatorietà delle forme legali: là dove il legislatore ha previsto il rispetto di una determinata forma, il rispetto della forma imposta influisce sulla capacità dell'atto di produrre gli effetti giuridici: solo, infatti, rispettando la forma prevista dall'ordinamento giuridico l'atto è valido ed efficace, ovvero in grado di produrre i suoi effetti.

Pertanto il principio di libertà delle forme, pure previsto dalla norma sopra trascritta, ha portata residuale, così che, in concreto, trova applicazione solo in casi o per modalità marginali. Tuttavia l'accertamento del mancato rispetto di una forma legale, quale quella imposta nel caso di specie (file .pdf ottenuto non mediante scansione di immagini ma mediante la trasformazione di un documento testuale) non è di per se sufficiente a far concludere che l'atto sia nullo. Stabilisce infatti l'art. 156 e.p.c. che: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Nel caso di specie, non essendo il requisito formale in esame espressamente previsto a pena di nullità, occorre domandarsi se l'atto così redatto e depositato abbia i requisiti formali a indispensabili per raggiungere lo scopo suo proprio. A tale interrogativo, a parere dello scrivente, occorre dare risposta negativa.

Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli attori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che l'atto del processo sia un .pdf

ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition). Ma se così è, la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo dell'atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art 156 comma 2" c.p.c..

Nel caso di specie deve dunque essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio. Emessa tale pronuncia, occorre infine domandarsi se il procedimento debba chiudersi con detta statuizione, oppure il giudice debba applicare l'art. 162 c. p.c. secondo il quale: "il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario e al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultima al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell'art. 60 n. 2 ". Ritiene lo scrivente che nel caso di specie non possa trovare applicazione detta norma. Infatti l'applicazione della stessa non ha senso in un procedimento, quale quello monitorio, nel quale l'attività che il difensore dovrebbe compiere per rinnovare l'atto nullo è del tutto identica a quella che lo stesso dovrebbe compiere riproponendo autonomo ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.. Infatti, poiché la nullità si estende, ex art. 159 c.p.c., agli atti successivi dipendenti, non appare dubbio che anche il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio nullo sia nullo, con conseguente necessità di rinnovare anche detta attività.

Pertanto, in ragione di ciò, la rinnovazione dell'atto nullo deve ritenersi giuridicamente impossibile non avendovi il ricorrente alcun interesse, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 162 c.p.c..

In conclusione pertanto il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità del ricorso monitorio.

P.Q.M

dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.7.2014 da *omissis*, nei confronti della *omissis*.

Così deciso il 25/07/2014

Depositata il 25/07/2014